



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COPERTURA
MEDIANTE TRASFERIMENTO DEI POSTI VACANTI DI
PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO
E DI RICERCATORE, NONCHÈ PER LA MOBILITÀ
NELL'UNIVERSITÀ DI VERONA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
DI RUOLO E DEI RICERCATORI**

(emanato con Decreto Rettorale n. 1749 del 10 agosto 2006 – in vigore dall'11 agosto 2006)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COPERTURA MEDIANTE TRASFERIMENTO DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE NONCHE' PER LA MOBILITA' NELL'UNIVERSITA' DI VERONA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO E DEI RICERCATORI

Art. 1

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 13 del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure per la copertura, mediante trasferimento, dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore nonché la mobilità dei professori e ricercatori universitari di ruolo nell'ambito dell'Università di Verona (di seguito denominata "Università").

Capo I: Trasferimenti

Art. 2

1. In attuazione delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici, l'Università emette specifici avvisi di vacanza dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, distinti per settore scientifico-disciplinare, da coprire mediante trasferimento.

2. Nell'avviso di vacanza devono essere indicati il settore scientifico-disciplinare cui afferisce il posto da coprire, i settori scientifico-disciplinari considerati affini dalla Facoltà e la tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto dalla Facoltà.

3. Del bando di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pubblicazione all'albo ufficiale dell'Università e all'albo della Facoltà interessata.

4. Le procedure di trasferimento devono concludersi con un decreto del Rettore, che deve essere emanato entro 60 (sessanta) giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande.

Art. 3

1. Possono partecipare alle procedure di valutazione comparativa previste per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, rispettivamente, i professori ordinari, associati e ricercatori appartenenti sia ad università statali sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato anche se in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, numeri da 1) a 9) del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

2. Ove gli interessati chiedano il trasferimento da altra sede o Facoltà universitaria, essi debbono aver assolto all'obbligo di permanenza in servizio nella sede e nella Facoltà per almeno tre anni accademici. Ai fini della determinazione del triennio, si specifica che l'eventuale periodo di servizio assolto facendo seguito a una chiamata in corso d'anno che abbia superato i sei mesi di durata, viene computato come equivalente a un intero anno accademico di servizio.

3. I professori di ruolo possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza quando ricorra una delle seguenti condizioni:



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

a) siano professori ordinari o associati confermati in possesso di qualificazione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione;

b) siano già stati professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso o in settori scientifico-disciplinari considerati affini dalla Facoltà.

I ricercatori possono chiedere di essere trasferiti ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità qualora siano in possesso di qualificazione scientifica adeguata.

4. L'interessato può presentare la domanda di trasferimento anche nel corso del terzo anno accademico di appartenenza alla sede universitaria dalla quale chiede di essere trasferito.

5. Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio ad un settore scientifico disciplinare diverso da quello di titolarità, il trasferimento è subordinato all'acquisizione del parere del CUN, come disposto dall'art. 4 del D.M. 4 ottobre 2000.

Art. 4

1. Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Preside di Facoltà, a mezzo posta, entro e non oltre il termine di scadenza fissato nell'avviso di vacanza.

2. Il termine per la presentazione delle domande è di 30 (trenta) giorni e decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di vacanza nella Gazzetta Ufficiale.

3. Alla domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di aver rispettato l'obbligo di permanenza per un triennio nella sede o nella Facoltà universitaria dalla quale chiede di essere trasferito, dovranno essere allegati:

a) il curriculum dell'attività scientifica didattica e professionale;

b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

c) le pubblicazioni scientifiche che il candidato intende sottoporre alla valutazione comparativa.

4. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Il candidato deve dichiarare che per le pubblicazioni stampate in Italia sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D. Lgt. 31 agosto 1945, n. 660.

5. Non verranno presi in considerazione i titoli non rientranti nell'elenco di cui alla lettera b) del precedente comma 3, né le pubblicazioni pervenute dopo il termine utile per la presentazione delle domande.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Art. 5

1. Ai fini della deliberazione di trasferimento il Consiglio di Facoltà valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al curriculum scientifico e didattico complessivo e alle pubblicazioni scientifiche presentante.
2. Nella valutazione comparativa dei candidati, il Consiglio di Facoltà privilegia l'attinenza dell'attività del candidato all'ambito disciplinare specificato nell'impegno scientifico e didattico richiesto dalla Facoltà.
3. La deliberazione di chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza degli aventi diritto al voto.
4. Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio ad un settore scientifico disciplinare diverso da quello di titolarità, la delibera di accoglimento del trasferimento è subordinata all'approvazione del CUN, come disposto dalle norme vigenti.

CAPO II: MOBILITA' NELLA SEDE

Art. 6

1. L'Università può disporre che la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore avvenga anche mediante mobilità nella sede. La destinazione a mobilità di posti di professore di ruolo e di ricercatore è deliberata dal Consiglio di Facoltà. A tal fine l'Università:
 - a) deve dare tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante mobilità con specifici avvisi di mobilità;
 - b) per la presentazione delle domande deve stabilire un termine di 15 (quindici) giorni decorrente dal giorno successivo a quello della affissione dell'avviso di mobilità all'Albo dell'Università.
2. Per la mobilità nella sede è richiesta una permanenza di almeno tre anni nella Facoltà di provenienza ovvero il nulla osta di quest'ultima.
3. La valutazione comparativa dei candidati deve essere effettuata dal Consiglio di Facoltà, con le modalità previste dal precedente art. 5, comma 2.
4. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, le Facoltà, prima di inoltrare al Senato Accademico le richieste di nuovi posti di ruolo di professore e di ricercatore da coprire per concorso, per chiamata di idonei, per trasferimento e per mobilità nella sede, deve indicare quali discipline di particolare rilievo ai fini didattici e scientifici, possano essere coperte, senza ricorrere a nuovi posti di ruolo, mediante il passaggio, per mobilità interna alla Facoltà, di professori di ruolo e di ricercatori su differenti discipline dello stesso settore o su settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di titolarità, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, 3 e 5. Alla mobilità interna alle Facoltà si applicano le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

5. La deliberazione di chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. Le procedure di mobilità si concludono con decreto del Rettore, che deve essere emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando di mobilità.

CAPO II: EFFICACIA

Art. 7

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo dell'Università del decreto rettorale di emanazione.